

**STATUTO**  
**Associazione di Volontariato**  
**"IL MOSAICO - Amici dei bambini malati"**

**ART.1**

**COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE**

1.1 - E' costituita, ai sensi della legge quadro n. 266 del 1991 e della legge regionale n. 37 del 1996, l'Associazione di volontariato denominata "IL MOSAICO - Amici dei bambini malati", con sede legale in Via Sansovino n. 57, Ravenna (RA).

1.2 - L'Associazione si riserva di poter trasferire altrove la propria sede o il campo della propria attività, in proprio o in accordo con singoli e/o enti e/o associazioni perseguendo i fini di cui all'atto costitutivo. L'Associazione si riserva comunque di effettuare tutte le comunicazioni che si rendano necessarie a tale cambiamento.

1.3 - L'Associazione ha come scopo principale la solidarietà, non ha fini di lucro, anche indiretto e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art.2.

1.4 - La durata è illimitata.

**ART.2**

**SCOPI E ATTIVITA'**

2.1 - L'associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale, sociale con l'assenza di ogni finalità di lucro, svolgendo la propria attività gratuita per promuovere ed organizzare attività di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria e attività di beneficenza nel campo della pediatria, neuropsichiatria infantile e più in generale infanzia e adolescenza malata.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'associazione ha lo scopo di promuovere e finanziare attività a favore dell'infanzia e adolescenza malata e migliorare la qualità della vita di soggetti affetti da patologie pediatriche, neuropsichiatriche e psicologiche, soprattutto croniche, nelle prime epoche di vita.

L'associazione ha inoltre lo scopo di svolgere attività di natura socio-assistenziale, beneficenza e di eventuale sostegno economico a favore di famiglie in condizioni di disagio, in cui siano presenti minori portatori delle suddette patologie.

L'associazione potrà altresì contribuire alla dotazione di attrezzature e strumenti sanitari dell'U.O. Complessa di Pediatria e Neonatologia di Ravenna-Faenza-Lugo dell'AUSL della Romagna.

2.2 L'associazione, nel rispetto di questi principi, si propone di impegnarsi a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche ed economiche, sociali e familiari e di favorire un reinserimento più precoce nel tessuto socio-familiare dei pazienti pediatrici.

**ART.3**

**SOCI**

3.1 Possono far parte dell'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche, che mosse da spirito di solidarietà si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione e ad osservare il presente statuto ed eventuali regolamenti interni.

3.3 La classificazione degli aderenti in diverse categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione.

3.4 E' esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.

3.5 I soci prestano la loro opera in modo spontaneo, personale e gratuito fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e comunque entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

#### **ART.4**

##### **CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

**4.1** L'ammissione a socio avviene tramite presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo; le eventuali reiezioni devono essere motivate.

**4.2** I soci sono tenuti a versare la quota associativa, il cui ammontare verrà stabilito annualmente dall'Assemblea.

**4.3** La qualità di socio si perde per:

- recesso
- esclusione
- decesso

Il recesso deve essere comunicato in forma scritta.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### **ART.5**

##### **DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

**5.1** I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- c) a versare la quota associativa, tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione;

**5.2** I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative, se maggiorenni;

**5.3** I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

**5.4** Il diritto - dovere di partecipare all'assemblea ed il diritto di voto sono personali e non delegabili ad alcuno; l'associato può farsi rappresentare da un altro associato, purché non investito di alcuna carica sociale, solamente nel caso di assemblea ordinaria che approvi il bilancio.

Hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni.

#### **ART.6**

##### **RISORSE ECONOMICHE - BILANCIO**

**6.1** L'Associazione trae le proprie risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi di aderenti e di privati,
- b) contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche nazionali e/o internazionali;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da attività marginali e produttive marginali di carattere commerciale o da iniziative promozionali.

6.2 Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto dello scioglimento.

6.3 L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

6.4 Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Gli eventuali utili risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti per il perseguimento delle finalità associative.

6.5 E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo diverse disposizioni di legge.

## ART.7

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;

7.2 Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute e documentate entro il limite stabilito dal Consiglio Direttivo.

## ART.8

### ASSEMBLEA

8.1 L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

All'Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno il diritto/dovere di partecipare tutti i soci a qualsiasi categoria essi appartengano, in regola con il pagamento della quota sociale.

8.2 L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) approva la relazione annuale ed il bilancio;
- d) delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle;
- e) stabilisce anno per anno la quota associativa;
- f) approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo.

8.3 L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dello statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio determinandone i modi ed i liquidatori.

8.4 L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

8.5 L'Assemblea sia essa ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da far pervenire a tutti gli associati almeno sette giorni prima contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della prima ed dell'eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

8.6 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

8.7 Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, per i quali occorrono la presenza di almeno 2/3 degli associati ed il voto favorevole della

maggioranza dei presenti, e per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

## **ART.9 CONSIGLIO DIRETTIVO**

**9.1** Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 7 membri fino a un numero massimo di 13 membri nominati dall'assemblea dei soci fra i medesimi, essi rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili; possono far parte del Consiglio esclusivamente soci maggiorenni.

**9.2** Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadono dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

**9.3** Il Consiglio al suo interno attribuirà le seguenti cariche:

Presidente, Vice Presidente, Tesoriere.

**9.4** Al Consiglio direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea.

**9.5** Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente in assenza di entrambi dal membro più anziano; esso si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente e comunque ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non è in alcun modo ammessa la delega e nelle votazioni, in caso di parità non prevale il voto del Presidente, la proposta sarà da intendersi respinta, fatta salva la possibilità che la stessa sia ripresentata.

## **ART.10 IL PRESIDENTE**

**10.1** Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio nonché l'assemblea dei soci, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

**10.2** Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione stessa verso terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

**10.3** Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nella prima riunione successiva.

## **ART. 11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

L'organo di revisione, se istituito, è formato da uno o tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea e durano in carica quanto il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea e se invitati a quelle di Consiglio in entrambi i casi senza diritto di voto.

Essi verificano le regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri, controllano i bilanci e redigono la relazione di controllo.

## **ART.12 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, il patrimonio residuo, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, legge n°662/96, dovrà essere

devoluto comunque a favore di altra associazione senza scopo di lucro ed operante in identico od analogo settore per fini di utilità sociale.

**ART.13**  
**CONTROVERSIE**

Tutte le eventuali controversie tra associati riguardanti il rapporto associativo nonché tra l'associazione e/o suoi organi saranno sottoposti, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di tre Proviviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura.

**ART.14**  
**RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si richiamano le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.



[Faint, illegible text in the left margin, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

-----

[Faint, illegible text in the left margin, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]